

**CONVENZIONE TRA L'ASL MEDIO CAMPIDANO E L'AREUS PER
LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI MEDICI DI
EMERGENZA TERRITORIALE (MET), DELL'AREUS PRESSO IL
PRESIDIO OSPEDALIERO "NOSTRA SIGNORA DI BONARIA",
SITUATO A SAN GAVINO**

TRA

L'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna, di
seguito denominata "AREUS", con sede legale in Nuoro, via Luigi
Oggiano n. 25 C.F. e P.IVA 01526480916 PEC
protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it, nella persona del
Direttore Generale, Dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale
Rappresentante

e

L'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, di
seguito ASL n.6, con sede legale in Sanluri, via Giuseppe Ungaretti n.
9, C.F. e P.I. 03990320925 PEC
protocollo@pec.aslmediocampidano.it, nella persona del Direttore
Generale, Dott. Joseph Polimeni, in qualità di Legale Rappresentante.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'AREUS e la ASL
n.6 per le prestazioni fornite dai Medici di Emergenza Territoriale
(MET), destinati ad operare presso il P.O. "Nostra Signora di

Bonaria”, situato a San Gavino. L’ASL n.6 mette a disposizione presso il citato P.O. le dotazioni tecnologiche necessarie e il personale del comparto in servizio presso la struttura di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

ART.2 MODALITA’ ESECUZIONE PRESTAZIONI

Le prestazioni in oggetto verranno espletate dai MET a tal fine individuati, ai sensi dell’art. 65 comma 2 dell’ACN 2019-2021, al di fuori dell’impegno di servizio tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell’incarico e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l’attività istituzionale di competenza dell’AREUS.

ART. 3 TARIFFE E RENDICONTAZIONI

Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, l’ASL n.6 corrisponderà all’AREUS un compenso pari a € 100,00 per ogni ora di attività prestata, oltre all’indennità chilometrica spettante ai sensi dell’art. 57, lett. A), punto VI, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – triennio 2022-2024.

Mensilmente l’AREUS renderà analiticamente le prestazioni erogate in base alla presente convenzione e la ASL n.6 effettuerà le verifiche di competenza, come di seguito precisato.

L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dai medici dell’AREUS mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate,

che dovrà essere trasmesso e validato dall'U.O. del P.O. "Nostra Signora di Bonaria" in cui sono state rese. Il Rendiconto mensile dovrà inoltre essere sottoscritto anche dal Direttore Sanitario della medesima ASL.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.6 dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'AREUS entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia specificato da AREUS.

ART. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, ivi compresi quelli per la tutela legale, inerenti alle attività che i MET porranno in essere, sono a totale carico dell'ASL n.6.

ART. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata annuale e decorre dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il rinnovo tacito.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'AREUS avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI

In conformità alla vigente disciplina in tema di protezione dei dati personali, viste le disposizioni di cui all'art. 2-septies del D. Lgs. n. 196/03 recante "Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute" e quelle relative al trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, con la presente convenzione vengono disciplinate le attività che comportano un trattamento di dati personali e particolari per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria.

I MET di cui alla presente convenzione sono formalmente individuati, con separato provvedimento, adottato dal Direttore della Struttura di riferimento presso la quale gli stessi saranno chiamati ad operare quali autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. 196/03 ed in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il provvedimento di individuazione di cui al precedente capoverso definisce l'ambito di autorizzazione e le regole tecniche ed organizzative alle quali ciascun medico in convenzione dovrà attenersi in ogni fase del trattamento di dati personali e particolari riferiti ai pazienti. I MET autorizzati, pertanto, potranno trattare dati personali e particolari dei pazienti ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

	Tutti i dati e le informazioni di cui i MET entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n.6, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.	
	Ai MET individuati ai sensi della presente convenzione verranno fornite, contestualmente all'avvio dell'attività di collaborazione, le istruzioni come autorizzati e l'informativa al trattamento dei dati personali.	
	ART. 7 FORO COMPETENTE	
	Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente sarà quello di Nuoro.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.	
	ART.8 DISPOSIZIONI FINALI	
	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni.	
	Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR n.642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le	

prestazioni oggetto della convenzione.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da autorizzazione Agenzie dell'Entrate – Ufficio Territoriale di Nuoro – Decreto n. 2/2022 del 26/05/2022.

Il presente atto composto da 7 pagine e da n. 8 articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della legge 241/1990 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ASL n. 6 Medio Campidano

AREUS

(Dott. Joseph Polimeni)

(Dott. Angelo Maria Serusi)